



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 364 del 11-11-2014

(n. 1977 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: CONSORZIO COOPERATIVE RIUNITE D'ABRUZZO SOCIETA' COOPERATIVA CITRA - ATTO DI DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;

RAMMENTATO CHE:

- Il Consorzio Cooperative Riunite d'Abruzzo soc. coop. (CITRA) ed il Comune di Ortona hanno in essere una serie di contenziosi, ormai annosi, attualmente incardinati in diversi gradi di giudizio, ed in particolare:
 - 1) Anni d'imposta 2005 e 2006, attualmente pendenti di fronte alla C.T.R. di Pescara, in quanto il Comune di Ortona ha appellato le sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria provinciale nn., rispettivamente, 75/01/2012 e 74/01/2012;
 - 2) Anno d'imposta 2007, attualmente pendente di fronte alla C.T.R. di Pescara, in quanto la società CITRA ha appellato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale n.172/03/2012;
 - 3) Anni d'imposta 2004-2005-2006-2007, attualmente pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, in quanto il Comune di Ortona ha appellato la sentenza C.T.R. di Pescara n. 142/09/2012;
- Con nota del 03 ottobre 2014 la predetta società CITRA ha presentato proposta di definizione del complessivo contenzioso tributario in essere, come sopra sinteticamente riportato, con lo scopo di estinguere il contenzioso medesimo alla luce della normativa nel proseguio riportata;
- La proposta si sostanzia, in definitiva, nella rinuncia ai contenziosi sopra indicati e nel contestuale riconoscimento:
 - a) della legittimità della pretesa tributaria dell'Ente fino all'anno di imposta 2005;
 - b) del diritto al rimborso delle somme, indebitamente versate da parte della predetta società CITRA, per gli anni di imposta 2006 e 2007;

EVIDENZIATO CHE la materia del contendere attiene all'efficacia retroattiva delle variazioni catastali relative ai fabbricati rurali: al riguardo, il legislatore, con l'art. 2, comma 5-ter del dl 102/2013, convertito nella legge n. 124/2013, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013, espressamente qualificato come norma di interpretazione autentica, ha fornito una risposta definitiva alla problematica in questione, in senso favorevole ai contribuenti, riconoscendo il requisito della ruralità sin dal quinto anno antecedente a quello della presentazione dell'istanza;

OSSERVATO pertanto che, nel caso di specie, il predetto requisito va riconosciuto per gli anni 2006 e seguenti;

EVIDENZIATO che in data 11 settembre 2014 il Prof. Del Federico, incaricato della rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio pendente dinanzi la Corte di Cassazione, ha rimesso nota con la quale, rappresentato il regime giuridico applicabile alla vicenda *de qua*, ha suggerito di provvedere alla definizione dei contenziosi in essere con la suesposta società nel senso sopra rappresentato, alla luce della attuale non sostenibilità della tesi del Comune circa la rilevanza della nuova categoria catastale a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla sua annotazione negli atti catastali, e quindi della certezza della condanna al rimborso per gli anni di imposta 2006 e 2007: il citato Prof. Del Federico, inoltre, con la nota in discorso ha evidenziato i vantaggi derivanti dall'adesione alla proposta avanzata dalla ditta citata, tra i quali la possibilità di evitare la condanna alla refusione delle spese di lite e la riduzione degli stessi onorari da riconoscere al medesimo Prof. Del Federico in conseguenza della cessazione della materia del contendere;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione G.C. n. 203 del 14 ottobre 2014, con la quale si stabiliva di aderire alla proposta avanzata dal predetto Consorzio Cooperative Riunite d'Abruzzo, finalizzata alla definizione del contenzioso pendente con il Comune in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, in precedenza riportato, conferendo, a tale scopo, mandato al sottoscritto per il compimento delle attività successive idonee a garantire l'attuazione della medesima deliberazione, con la specifica indicazione di provvedere alla definitiva liquidazione delle somme, a credito della citata società, in n. 2 rate;

RICHIAMATA, quindi, la propria determinazione n. 323 del 15.10.2014 con la quale si provvedeva alla definizione del contenzioso tributario, in precedenza descritto, secondo la disciplina dello schema di atto di definizione del predetto contenzioso, allegato alla medesima determinazione e sottoscritto in data 15.10.2014;

RAMMENTATO che l'importo finale del credito vantato della società risulta pari ad € 26.708,81, come di seguito specificato:

Somme a credito del Comune

Anno 2004	€ 10.331,77
Anno 2005	€ 53,00
Totale credito del Comune	€ 10.384,77

Somme a credito della società

Anno 2006	€ 24.729,05
Anno 2007	€ 12.364,53
Totale somme a credito della società	€ 37.093,58

Differenza finale da rimborsare alla società € 26.708,81

RAMMENTATO, altresì, che con la citata determinazione si stabiliva di provvedere al pagamento, da parte del Comune, della somma sopra riportata sarà effettuato in n. 2 rate, alle scadenze e per gli importi di seguito riportati:

€ 13.354,40 entro il 30 novembre 2014;
€ 13.354,41 entro il 31 gennaio 2015;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della suindicata prima rata;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTE le disposizioni del vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di liquidare, in favore del Consorzio Cooperative Riunite d'Abruzzo soc. coop. CITRA, P.I. 00237090691, la complessiva somma di € 13.354,40 a titolo di rimborso Imposta Comunale sugli Immobili non dovuta, per le motivazioni riportate nella parte narrativa della presente determinazione;
3. Di imputare la spesa relativa al capitolo 3530 del bilancio corrente esercizio, impegno n. 20090002336;
4. Di provvedere al pagamento a mezzo bonifico bancario a valere sul conto corrente acceso, a nome della ditta citata, presso Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Ortona - Iban IT45B0103077780000000057182.

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 18 novembre 2014